

Modello A_7



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO

L'Aquila, data del protocollo

Al

Regione Abruzzo
Servizio valutazioni ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Risp. Prot. 4675
Class. 34.28.10/1/2021
Ref. Vs. 131048
Allegati /

Del 27/03/2024

Del 26/03/2024

Oggetto: **Roseto degli Abruzzi (TE)** – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA). Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Rinnovo con modifiche sostanziali della Determinazione n. DA21/144 del 30.09.2014 inerente all'impianto di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi e non pericolosi
Richiedente: Ambiente 2000 Srl.
Parere di competenza ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006
[P 4675/24]

Visto il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 137 del 06.07.2002, d'ora in avanti denominato "Codice";

Visto il D.P.C.M. n. 169 del 02.12.2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di diretta collaborazione del Ministro ed Organismo indipendente valutazione performance” e il D.P.C.M. n. 123 del 24.06.2021 recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii recante “Norme in materia ambientale”;

Vista la circolare 6/2010 dell'allora DG per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, servizio IV tutela e qualità del paesaggio;

Vista l'istituzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo a far data dal 01.09.2021;

Esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, consultati sulla piattaforma della Regione Abruzzo, in particolare lo studio preliminare ambientale;

Preso atto della nota 131048 del 26.03.2024, pervenuta in pari data e acquisita al protocollo 4675 del 27.03.2024;

Preso atto che “L'area in oggetto è posta in fascia collinare ed è schermata con teli ombreggianti, posta sull'intero perimetro aziendale, che ne oscura la vista. Il sito è privo di vegetazione arborea spontanea e non presenta particolare interesse naturalistico né ambientale. Il sito di localizzazione, che si colloca in un'area a destinazione artigianale/industriale, secondo il P.R.G. del comune di Roseto degli Abruzzi, non presenta particolari emergenze vegetazionali. Nell'area oggetto di studio non si riscontra la presenza di particolari specie animali protette.

Il corso d'acqua più vicino è il fiume Vomano, distante circa 800 mt. Tale distanza risulta superiore al limite di 150m di vincolo paesaggistico imposto dalla Legge n.1497 del 29.06.1939 e dall'art.82 Legge n.616 del 24.07.1977, integrato dalla Legge n.431 del 08.08.1985: sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n.1497 del 29.06.1939 i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11.12.1933,



n.1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150m ciascuna. Nelle vicinanze ci sono due abitazioni civili di cui una adiacente al perimetro aziendale (distanza dell'abitazione dalla recinzione di circa 10 m e una in direzione sud (distanza dal perimetro esterno di circa 25 m) Entrambe erano sono presenti fin dalla prima richiesta autorizzativa.” Studio preliminare ambientale, pag. 102;

Si ritiene che l'intervento di rinnovo, posto in relazione con un'area antropizzata non sia particolarmente invasivo relativamente alla percezione su vasta scala del complesso paesaggistico nel suo insieme.

Si rammenta che tutti i progetti che interessano la zona in argomento, qualora ricadenti in area oggetto di tutela, dovranno seguire le procedure autorizzative previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” Titolo III (complete di tutti gli allegati previsti e dell'istruttoria dell'Ente delegato alla tutela paesaggistica); all'interno dei singoli iter autorizzativi verranno dettate prescrizioni vincolanti riguardanti tutti gli aspetti inerenti la tutela ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004.

Questa Soprintendenza

per i motivi sopra esposti, ritenendo gli aspetti di tutela paesaggistica esaustivi e non da approfondire ulteriormente, comunica per quanto di propria competenza che la variante in oggetto possa non essere assoggettata alla procedura di VIA.

IL FUNZIONARIO COMPETENTE

ARCH. ANTONIO MELLANO
antonio.mellano@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
ARCH. CRISTINA COLLETTINI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

